

PARTECIPAZIONE AGLI UTILI - Artt. 95 / 81

Qualora una società corrisponda partecipazioni agli utili, al fine di determinare il criterio di deducibilità del compenso, occorre tenere presente chi sia il percipiente. Se gli utili sono corrisposti:

- ad amministratore: deducibili per cassa allargata;
- a dipendente: deducibili per competenza;
- ad associati in partecipazione: deducibili per competenza / indeducibili;
- a soci promotori e/o fondatori: deducibili per competenza.

Il costo per le partecipazioni agli utili non va imputato al c.e..

Per le associazioni in partecipazione vedere l'apposito paragrafo.

Occorre verificare se in bilancio sono esposti debiti per partecipazioni agli utili (specie per gli amministratori) non ancora pagati, tenendo presente anche i termini di prescrizione.

PARTECIPAZIONI E TITOLI

L'art. 2426 distingue le partecipazioni tra:

♦ partecipazioni facenti parte delle **immobilizzazioni**, - quelle destinate a permanere durevolmente nel patrimonio in quanto acquisite a titolo di investimento (B.III), che a loro volta si dividono in immobilizzazioni finanziarie in imprese:

- *controllate*;
- *collegate*;
- *controllanti*, ovvero investimenti nel capitale della propria controllante, per le quali la separata indicazione è motivata dal fatto che l'acquisto di azioni della società controllante è assimilabile all'acquisto di azioni proprie, per il quale sussistono particolari vincoli civilistici all'acquisto;
- *altre imprese*, ovvero partecipazioni che non consentono di esercitare neppure un'influenza notevole.

♦ partecipazioni del capitale **circolante**, se destinate alla cessione nel breve periodo (C.III). In tal caso, secondo il Oic n. 20, par. 1.1, la decisione di classificare una partecipazione tra gli elementi dell'attivo circolante, deve risultare da una decisione dell'organo amministrativo e deve essere appropriatamente motivata nella nota integrativa.

La diversa collocazione in una delle categorie predette comporta pesanti conseguenze sia dal punto di vista civilistico che fiscale.

- **Passaggio da circolante a immobilizzazioni e viceversa**: per la Consob è opportuna una delibera consigliare; occorre analizzare eventuali conseguenze civili e fiscali. Non ha effetto ai fini della esenzione prevista dall'art. 87 (Plusvalenze esenti). L'Oic n. 20 par. 1.1 richiede che la decisione risulti da una delibera degli amministratori con appropriata motivazione nella n.i..

La **cessione** di partecipazioni genera:

- ♦ c.c. - plusvalenze o minusvalenze (sia per immobilizzazioni che per il circolante);
- ♦ fisco - plusvalenze o minusvalenze, se sono iscritte tra le immobilizzazioni, ricavi se iscritte nel capitale circolante.

Iva - La cessione di partecipazioni è operazione esente ai sensi dell'art. 10.1 n. 4 (ai sensi art. 22.1 n.6 non vi è obbligo di emissione di fattura, ma in ogni caso è obbligatorio annotare l'operazione nei registri Iva); concorre a formare il volume di affari ma non genera pro-rata.

• ASPETTI CIVILISTICI

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Art. 2424-bis.2 - Le partecipazioni in imprese controllate o collegate **si presumono immobilizzazioni**; gli amministratori possono indicarle tra il circolante qualora si tratti di partecipazioni effettivamente destinate alla negoziazione (Oic n. 20, 1.1).

Art. 2426 n. 1 - **Criterio base di valutazione: il costo**. Le immobilizzazioni (quindi anche quelle finanziarie) sono iscritte al costo di acquisto (compreso il sovrapprezzo) + oneri accessori (fissato bollato, spese di acquisto, intermediazione, studi di fattibilità); vanno aggiunti versamenti in conto capitale o a fondo perduto e simili e la rinuncia a crediti da finanziamenti o commerciali (non è possibile la capitalizzazione degli interessi passivi).

♦ Se alla chiusura dell'esercizio risultano durevolmente di valore inferiore (valutazione prospettica), devono essere iscritte a tale minor valore (criterio in deroga); tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi (art. 2426 n. 3).

♦ Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore, in presenza di bilancio consolidato, al metodo del patrimonio netto con le opportu-